



# **COMUNE DI MASERA**

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

## **ATTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING**

**Approvato con Deliberazione n. 66 del 22/12/2025**



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

## Definizioni

Ai fini del presente atto organizzativo si applicano le seguenti definizioni:

«**Whistleblower**»: la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

«**Violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto n. 24/2023 e degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

«**Informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

«**Segnalazione**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«**Segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno di cui all'art. 4 D.Lgs. 24/2023 e previsto nello specifico nella presente sezione;

«**Segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno di cui all'art. 7 D.Lgs. 24/2023;

«**Divulgazione pubblica**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o i mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«**Persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**Facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**Contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«**Persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero della divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«**Ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**Seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«**Riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

«**Autorità competente**»: l'autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla D.Lgs. 24/2023, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

## Premessa normativa

A partire dal 26 novembre 2019 si assiste ad un cambiamento di prospettiva: con la Direttiva (UE) 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione; la direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese private operanti in svariati settori del mercato.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nella seguente sezione, si rinvia alle norme del D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24 e alle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023 “In materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il presente atto organizzativo garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante la segnalazione di violazioni in ambito Whistleblowing, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità delle singole persone fisiche.

Finalità



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 e dalle LLGG ANAC del 12 luglio 2023, il Comune di Masera deve promuovere ed incentivare l'effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità (c.d. whistleblowing) e deve provvedere alla relativa protezione delle persone che effettuano tali segnalazioni.

Pertanto, il Comune di Masera intende dettare le regole per la gestione ed il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni, affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per l'analisi, le verifiche e l'intero iter procedurale.

Il presente atto organizzativo detta anche le misure poste a tutela dei segnalanti e delle persone fisiche aventi lo stesso diritto, come previsto dalle normative nazionali ed europee.

## **Istituzione del canale interno per le segnalazioni delle violazioni di legge e tutela del “whistleblower”**

Il Comune di Masera ha adottato un sistema di whistleblowing per consentire la segnalazione di condotte illecite o irregolari che violano la legge, la trasparenza e la buona amministrazione.

Questo sistema tutela i diritti dei segnalanti, garantendo la riservatezza della loro identità e prevenendo eventuali ritorsioni.

### **1. Chi può fare una segnalazione?**

I soggetti che possono effettuare delle segnalazioni di Whistleblowing sono:

- a) i lavoratori subordinati (es. tempo indeterminato, tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, prestazione occasionali);
- b) i lavoratori autonomi (es. contratti d'opera, avvocati, ingegneri, assistenti sociali);
- c) i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (es. fornitori);
- d) i liberi professionisti e consulenti;
- e) i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- f) le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Si specifica che la segnalazione è valida anche:

- I. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

- II. durante il periodo di prova;
- III. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le medesime misure intese a proteggere le persone segnalanti da possibili ritorsioni si applicano altresì, ove opportuno:

- A) ai facilitatori;
- B) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- C) ai colleghi di lavoro, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abitudinale e corrente;
- D) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## 2. Cosa segnalare?

Il presente atto organizzativo disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Le disposizioni del decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Per eventuali doglianze occorre fare riferimento alla disciplina e alla procedura di competenza del Comune di Masera. Inoltre, non sono ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono anonime e le stesse saranno ritenute valide, ove circostanziate.



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti “ordinari” di vigilanza.

Il Gestore delle segnalazioni (il RPCT) registrerà la segnalazione anonima ricevuta e conserverà la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Di seguito le violazioni che possono essere segnalate:

- **Violazioni del diritto nazionale**

- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili.

- **Violazioni del diritto dell’UE**

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) D.Lgs. 24/2023).
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) D.Lgs. 24/2023).
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) D.Lgs. 24/2023).
- Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori - (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6) D.Lgs. 24/2023)

### 3. Come fare una segnalazione?



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Il Comune di Masera ha individuato, quale canale di segnalazione interno, il servizio di spedizione postale mediante posta ordinaria o raccomandata semplice.

Tale canale di segnalazione prevede la predisposizione e l'invio di due buste:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (qualora la segnalazione NON voglia essere effettuata in forma anonima);
- la seconda contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione, ed eventuale documentazione a supporto della segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT" e spedite al seguente indirizzo: Comune di Masera, Piazza XXV Aprile n. 1, 28855, Masera.

La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

#### **4. Il Gestore delle segnalazioni**

La gestione del canale di segnalazione è affidata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (c.d. RPCT).

Inoltre, anche il personale che potrebbe ricevere erroneamente la segnalazione, ossia il personale che gestisce la posta ordinaria o i contatti istituzionali del Comune di Masera, dovrà essere specificatamente istruito e formato in merito alla gestione dei canali di segnalazione.

Tali disposizioni hanno sempre il fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli eventuali terzi citati nella stessa, impedendo l'accesso da parte del personale non autorizzato e non formato.

Riassumendo, la persona a cui dovranno essere inviate le segnalazioni è la seguente:

**Dott. Di Mauro Lorenzo – RPCT del Comune di Masera**

Lo stesso, dovrà:

- 1) Rilasciare alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, chiarimenti, documenti e integrazioni;
- 3) Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;





# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

- 4) Fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- 5) Mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

Le suddette informazioni verranno esposte e rese facilmente visibili sul sito internet istituzionale, in apposita sezione.

## **5. Segnalazioni erroneamente trasmesse attraverso altri canali**

Il Comune di Masera prevede il caso particolare in cui un whistleblower invii la segnalazione attraverso un canale errato e, a tal fine, autorizza e fornisce delle specifiche istruzioni al personale che gestisce la corrispondenza ed i contatti istituzionali del Comune di Masera.

In particolare, si rammenta che l'unico soggetto autorizzato alla gestione delle segnalazioni è il Dott. Di Mauro Lorenzo – RPCT del Comune di Masera.

A) Nel caso di segnalazione pervenuta attraverso servizio postale:

- NON aprire la busta se la stessa riporta esternamente “segnalazione di whistleblowing” oppure “Riservata al Gestore delle segnalazioni” oppure “Riservata al RPCT” e tali comunicazioni devono essere trasmesse nel più breve tempo possibile, e comunque entro 7 giorni, al RPCT per la sua presa in carico e il personale dell'Ufficio Protocollo sarà tenuto al massimo riserbo;
- se la busta NON riporta esternamente alcuna indicazione circa la segnalazione di whistleblowing, la stessa, una volta aperta, va richiusa e consegnata nel più breve tempo possibile, e comunque entro 7 giorni, al RPCT per la sua presa in carico e il personale dell'Ufficio Protocollo sarà tenuto al massimo riserbo;
- Trasmettere, secondo le indicazioni del RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, la segnalazione ricevuta al Gestore delle segnalazioni;
- Qualora sia necessario conservare la busta chiusa contenete la segnalazione fino alla trasmissione della stessa al RPCT, questa deve essere conservata sotto chiave e accessibile soltanto al personale autorizzato che gestisce la corrispondenza e i contatti istituzionali dell'ente.
- Ricordare al RPCT di fornire riscontro sulla trasmissione della segnalazione al soggetto segnalante.

B) Nel caso di segnalazione pervenuta mediante casella e-mail istituzionale e/o PEC:



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

- Stampare la segnalazione e tutti gli eventuali allegati ritirando immediatamente le copie cartacee dalla stampante al fine di non far accedere persone terze e trasmettere nel più breve tempo possibile, e comunque entro 7 giorni, al RPCT per la sua presa in carico;
- Trasmettere, secondo le indicazioni del RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, la segnalazione ricevuta al Gestore delle segnalazioni;
- Qualora sia necessario conservare la busta chiusa contenete la segnalazione fino alla trasmissione della stessa al RPCT, questa deve essere conservata sotto chiave e accessibile soltanto al personale autorizzato che gestisce la corrispondenza e i contatti istituzionali dell'ente.
- Ricordare al Gestore delle segnalazioni esterno di fornire riscontro sulla trasmissione della segnalazione al soggetto segnalante.

In ogni caso, non è consentito protocollare tali comunicazioni.

## 6. Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni, di norma, devono essere circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Compilando il form che si trova sulla piattaforma di segnalazione online, il segnalante indica i propri dati personali nel caso non voglia mantenere l'anonimato.

Il link per accedere alla piattaforma di segnalazione online è reperibile sul sito internet istituzionale, all'interno della sezione dedicata al whistleblowing.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione, solo se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali ma verranno trattate come segnalazioni ordinarie.

Inoltre, si precisa sin da ora che le segnalazioni attivabili mediante la presente procedura di whistleblowing non possono riguardare doglianze di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrano nella classica disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con un



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

superiore gerarchico o con i colleghi. Per tali doglianze occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure disciplinari previste dal Comune di Masera.

In ogni caso, la segnalazione prevede di per sé la necessità da parte del segnalante di dichiarare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

## **7. Tutele previste per i segnalanti e regime sanzionatorio**

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato – si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il Comune di Masera:

### **A) Garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza del segnalante è garantita anche nell'ambito giurisdizionale:

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Di seguito si elencano i corollari della tutela della identità del segnalante:



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

- a) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.Lgs. 33/2013;
- b) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- I. nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- II. nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

## **B) Garantisce la tutela da eventuali misure ritorsive adottate in ragione della segnalazione e le condizioni per la sua applicazione**

Una ritorsione si può configurare con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Si riporta di seguito l'elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non tassativo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

**C) Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni**

Di seguito i reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

L'esclusione della responsabilità opera nei casi di diffusione di informazioni, se vi sono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni è necessaria per svelare la violazione.

Vi è un'esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni e vi è un'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Il Comune di Masera prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro applicabile e/o dalle altre norme nazionali applicabili nei confronti di:

- I. Coloro che hanno effettivamente avuto un comportamento “illecito” e/o “irregolare”;
- II. Coloro che hanno effettuato una segnalazione che si è rivelata essere infondata e fatta con dolo o colpa grave;
- III. Coloro che violano le misure a tutela del segnalante;
- IV. Coloro che pongono in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

## 8. Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, il Comune di Masera ha previsto che l’acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.

A tal fine occorre precisare che:

- Il titolare del trattamento è il Comune di Masera.;
- Ai sensi dell’art. 29 GDPR, il Responsabile del trattamento dei dati relativi alle segnalazioni di illeciti è il Dott. Di Mauro Lorenzo – RPCT del Comune di Masera;
- Altre persone autorizzate e previamente istruite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art.29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003, sono le persone che potrebbero erroneamente ricevere la segnalazione (es. dipendenti che gestiscono i contatti istituzionali del Comune di Masera).

Infatti, il Comune di Masera ha avuto riguardo all’assetto organizzativo interno in modo da prevedere che le autorizzazioni al trattamento dei dati ricomprendano tutte le persone che sono coinvolte nella gestione delle segnalazioni.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del D.lgs. n. 24/2023, il Comune di Masera si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»).
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.
- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»).
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
- Definire un atto organizzativo per la gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- Effettuare, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa, ad esempio, del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.
- Rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione del documento informativo tramite sito web.



# COMUNE DI MASERA

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.
- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione.
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del gestore delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Si specifica che, in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali da parte delle persone autorizzate o dei responsabili del trattamento, la responsabilità ricade in capo al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sotto la cui direzione dette persone hanno operato.

Da ultimo, vale precisare che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dell'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali, salvo quanto previsto dall'art. 2-undecies, lett. f) e par. 3) del d.lgs. 196/2003.